

Questioni morali, canoniche, liturgiche

Curia Diocesana

L'Ufficiale dei Tribunali Ecclesiastici

Il Vicario Generale è il rappresentante generale e collaboratore del Vescovo nell'esercizio della giurisdizione per gli affari amministrativi e disciplinari della diocesi, l'Ufficiale invece è il rappresentante generale e collaboratore del Vescovo per l'esercizio della giurisdizione giudiziaria.

E' vero che ogni potere pubblico, compreso quello giudiziario, risiede, per le singole circoscrizioni diocesane o parificate, negli Ordinari, ma per la molteplicità e la difficoltà dei compiti, attribuiti ai Vescovi, si è sentito presto l'opportunità di affidare l'esplicazione delle attribuzioni giudiziarie a persone e ad organi particolarmente qualificati, donde la erezione dei tribunali ecclesiastici diocesani, che costituiscono i comuni organi della amministrazione della giustizia ecclesiastica nelle singole diocesi.

Il Vescovo rimane sempre il giudice nato in ogni diocesi per tutte le controversie non riservate alla S. Sede, ma difficilmente potrà esercitare personalmente il potere giudiziario e presiedere il tribunale diocesano tutte le volte che la legge prescrive di rendere il giudizio collegialmente. Per questo il Codice di diritto canonico vuole che il Vescovo nomini un *Ufficiale* con potestà ordinaria di giudicare, in persona distinta dal Vicario Generale, il quale, oltre a giudicare, come giudice unico, solo o assistito da assessori, ha appunto la funzione di presiedere il tribunale collegiale (cann. 1573, 1575, 1577). Gli assessori consigliano ed assistono l'Ufficiale o il giudice nello studio e nella definizione di una causa.

Nelle piccole diocesi o in quelle che hanno poche cause è permesso che il Vicario Generale, che normalmente esercita solo la potestà amministrativa, tratti pure le questioni giudiziarie; però anche in questo caso gli uffici di Vicario Generale e di Ufficiale, coperti da un titolare solo, restano distinti ed indipendenti, tanto è vero che, rendendosi vacante la sede, il titolare dei due uffici cessa dalle funzioni di Vicario Generale (can. 371) ma non di Ufficiale (can. 1573, par. 5, 6, 7).

Storicamente non è ben chiaro come sia nata la figura dell'Ufficiale nelle curie diocesane. La maggior parte degli studiosi sostiene che all'inizio del sec. XIII Ufficiale e Vicario Generale erano termini sinonimi e indicavano quelle dignità create dai Vescovi per opporsi allo strapotere degli Arcidiaconi, ma verso la fine dello stesso secolo le attribuzioni del Vicario Generale erano già ben distinte da quelle dell'Ufficiale: il primo divenne il rappresentante del potere amministrativo, il secondo esercitava le funzioni giudiziarie al posto e in nome del Vescovo.

Il Fournier¹ invece sostiene che già in origine i compiti del Vicario Generale erano distinti da quelli dell'Officiale; mentre il Vicario Generale sostituiva il Vescovo abitualmente assente dalla diocesi in quei tempi, l'Officiale dal suo apparire verso il sec. XI fu investito di funzioni giudiziarie.

NOMINA E DOTI

La nomina dell'Officiale è riservata al Vescovo, il quale può tuttavia limitare le attribuzioni riservandosi la trattazione di alcune cause. L'Officiale costituisce un solo e medesimo tribunale col Vescovo, per cui non è possibile appellare al Vescovo per una sentenza emanata dal suo Officiale (can. 1573, par. 2). Quallora il numero e l'importanza delle cause lo richiedessero, il Vescovo può nominare uno o più ausiliari dell'Officiale, che portano il nome di Vice-Officiali, forniti di potere ordinario, che lo aiutino nel disimpegno delle sue mansioni (can. 1573, par. 3).

I requisiti per la nomina a Officiale e a Vice-Officiale sono così indicati dal Codice di diritto canonico: essi devono essere sacerdoti di integra fama, dottori o esperti in diritto canonico, dell'età di almeno 30 anni (can. 1573, par. 4).

L'Officiale è amovibile secondo la volontà del Vescovo (ad nutum Episcopii), però ha maggior stabilità che non il Vicario Generale, perchè conserva le sue funzioni anche in sede vacante (can. 1573, par. 5).

COMPITI

L'Officiale può essere considerato: o come capo del tribunale diocesano; o come giudice unico; o come presidente di diritto del tribunale collegiale.

a) Come capo del tribunale diocesano, l'Officiale riceve la richiesta dell'intervento del potere giudiziario, può accogliere o respingere tale richiesta non certo a capriccio ma dopo aver esaminato attentamente la richiesta stessa; se si tratta di questioni che devono essere esaminate da un tribunale collegiale, può stimare opportuno riunire il tribunale per giudicare sull'accettazione o la ripulsa della richiesta. L'Officiale stabilisce l'ordine di trattazione delle cause ed è responsabile della buona amministrazione della giustizia nella diocesi. Quando il Vescovo non ha posto limiti al potere giudiziario dell'Officiale, riservandosi la trattazione di alcune cause, l'Officiale può scegliere, tra i giudici sinodali o pro-sinodali, quelli che dovranno far parte del tribunale collegiale².

¹ FOURNIER E., *Comment naquit l'Official*, in « Le canoniste », maggio-giugno 1925.

² Cfr. la Risposta della Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice del 28 luglio 1932.

b) Come giudice unico, l'Ufficiale tratta le cause che possono essere decise da un solo giudice, sempre eccettuate quelle che il Vescovo ha riservato a sè, e compie in questo caso tutti gli atti propri del giudice. Se crederà opportuno, potrà scegliersi un giudice istruttore e due assessori, che lo coadiuvino nel disimpegno del suo compito (can. 1580, par. 2; can. 1575).

c) Come presidente del tribunale collegiale, l'Ufficiale ha il potere di dettare le providenze necessarie per l'amministrazione della giustizia nella causa singola (can. 1577, par. 2) e quindi di dirigere lo svolgimento del processo, nominando il ponente o relatore, che ha il compito di riferire sulla causa agli altri membri giudicanti e di redigere la sentenza in iscritto, e sostituendolo, se ne sia il caso (can. 1584). Inoltre sottoscrive con l'attuario o notaio i vari atti di causa (can. 1643, par. 2), ordina, se lo crede opportuno, la stampa delle difese e dei documenti, modera l'estensione delle difese stesse (can. 1863-1864) e convoca i giudici per la deliberazione (can. 1871).

Ha inoltre il potere di compiere determinati atti preistruttori o integrativi dell'istruttoria, devoluti dal Codice genericamente al giudice, come il fare le citazioni (can. 1712, par. 1); escludere i testi se chiaramente consta che non possono testimoniare (can. 1764, par. 1); decretare la pubblicazione degli Atti (can. 1782, par. 1); concedere il gratuito patrocinio o la riduzione delle spese (can. 1915, par. 2), ecc.

L'Ufficiale ha il potere di giudicare dell'eccezione di sospetto elevata contro il promotore di giustizia, il difensore del vincolo e gli altri membri del tribunale (can. 1614, par. 3).

L'Istruzione della S. Congr. dei Sacr. del 15 agosto 1936 definisce più accuratamente ed enuncia i poteri del presidente del tribunale per quanto concerne le cause matrimoniali, per trattare le quali in Italia furono riorganizzati completamente i tribunali ecclesiastici da Pio XI con il *motu proprio* «Qua cura» dell'8 dicembre 1938, disponendo che ogni regione conciliare abbia un tribunale unico incaricato di giudicare le cause di nullità matrimoniale di tutte le diocesi della regione.

Ha poteri amplissimi per tutto quanto concerne la costituzione del collegio giudicante, la citazione delle parti, la contestazione della lite, la fissazione dei termini, l'assunzione degli atti istruttori, ecc. (cfr. artt. 14; 23; 25; 31, par. 1; 56; 58; 65, par. 1; 68; 226; 228). Contro qualunque atto o decreto del presidente è però dato ricorso al collegio (art. 69).

L'Ufficiale termina il suo compito o per morte o per rinuncia debitamente accettata o per revoca o per promozione ad altro ufficio incompatibile con quello di Ufficiale.

Il Vicario Generale e l'Ufficiale sono le due persone più rappresentative della curia diocesana.